

**REGOLAMENTO per l'AFFIDAMENTO dei CONTRATTI di
LAVORI, BENI e SERVIZI di IMPORTO INFERIORE alle
SOGLIE COMUNITARIE - ARTT. 50 comma 5 del D.LGS.
36/2023**

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici”

Approvato con delibera di CdA del giorno 20/03/2024

Pag. 1 a 12

TITOLO. 1.	PREMESSE.....	3
TITOLO. 2.	PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 2.1.	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2.2.	Definizioni (Rif. All. I.1 del Codice).....	5
Art. 2.3.	Responsabile Unico del Progetto e responsabili di fase (Rif. art. 15 e All. I.2 del Codice).....	5
TITOLO. 3.	UFFICIO GARE.....	6
TITOLO. 4.	PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	6
Art. 4.1.	Gara fra operatori economici iscritti ad un sistema di qualificazione o ad un albo di fornitori ACEA	6
Art. 4.2.	Albi dei fornitori.....	7
Art. 4.3.	Affidamento diretto.....	7
Art. 4.4.	Procedura negoziata.....	9
Art. 4.5.	Procedura aperta.....	9
Art. 4.6.	Accordi quadro (Rif. Art. 59 del Codice).....	10
Art. 4.7.	Regole comuni.....	10
TITOLO. 5.	ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	10
Art. 5.1.	Valutazione delle offerte - piattaforma elettronica certificata.....	10
Art. 5.2.	Seggio di gara e Commissione giudicatrice.....	10
Art. 5.3.	Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).....	11
Art. 5.4.	Criteri di selezione delle offerte e valutazione delle offerte anormalmente basse.....	11
TITOLO. 6.	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12
Art. 6.1.	Codice etico.....	12
Art. 6.2.	Forme di Pubblicità.....	12

TITOLO. I. PREMESSE

- 1.1.1. Technologies for Water Services S.p.A. (nel prosieguo denominata anche "TWS"), società controllata da Acea S.p.A. che ne detiene l'intero capitale sociale, in qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali di cui agli artt. 148 e ss. del testo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori gas energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, settori dei porti e dei trasporti, dell'energia, dei trasporti, settore dei servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi del LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI adottato con D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo denominato anche "Il Codice"), ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Codice, può adottare, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 1.1.2. Sotto il profilo soggettivo, TWS può essere qualificata come impresa pubblica stante il carattere industriale e commerciale delle attività svolte, l'apertura del relativo mercato alla concorrenza (tanto che opera in virtù di procedura di gara), l'esistenza di uno scopo di lucro e il sostenimento delle perdite da parte dell'impresa e, infine, l'esistenza di un rischio d'impresa, per cui, secondo quanto previsto dall'art. 141 co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, applica, per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale al servizio pubblico, le disposizioni del LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI.
- 1.1.3. Tanto premesso, TWS intende disciplinare, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del Codice, l'affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, adottando il presente Regolamento interno.
- 1.1.4. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

TITOLO. 2. PRINCIPI GENERALI

Art. 2.1. Ambito di applicazione

- 2.1.1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto_soglia europea dell'impresa TWS SpA, ai sensi del Libro II, Parte I, Artt. 48 – 55 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito "Codice").
- 2.1.2. In particolare, esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dell'All. II.I e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, Artt. I – II del Codice e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
- 2.1.3. Il presente Regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'All. II.I al Codice

Pag. 3 a 12

in relazione a:

- ✓ disciplina di dettaglio delle procedure sotto-soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale di TWS S.p.A.;
- ✓ modalità di selezione dei nominativi dei operatori Economici da invitare tra quelli presenti all'interno del Sistema di Qualificazione istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione);
- ✓ modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- ✓ criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'Albo istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione), o da quelli presenti nel mercato elettronico o in altri strumenti similari gestiti da centrali di committenza di riferimento.

2.1.4. Il presente Regolamento si applica:

- ✓ ai contratti d'importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, co.1, del D.Lgs. 36/2023 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti, affidati da TWS nel "settore speciale" del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato, art 148 "Acqua" del Codice), ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50, co.5, del D.lgs n.36 del 2023;
- ✓ eventualmente, in volontaria autolimitazione, ai contratti *attivi* ed ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o c.d. "estranei" alla gestione del S.I.I.

2.1.5. Il Regolamento non trova applicazione per i contratti necessari all'esecuzione di appalti affidati a TWS in forza di procedure concorrenziali esperite da Soggetti terzi estranei al Gruppo Acea.

2.1.6. Ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice, nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo, del luogo di esecuzione, dell'importanza economica e della tecnicità dell'intervento, delle caratteristiche del settore in questione. La pregressa partecipazione di OE di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di importo inferiore alla soglia per l'affidamenti diretti Art. 1.6 più sotto, il RUP effettua la già menzionata verifica mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente per almeno 15 giorni, oppure un avviso cumulativo riferito agli affidamenti sotto-soglia programmati, da pubblicare in modo continuo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni di interesse da parte di OE di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione dei avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

Pag. 4 a 12

Art. 2.2. Definizioni (Rif. All. I. I del Codice)

- 2.2.1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le Definizioni di cui all'art. 1, relativamente ai Soggetti, all'art. 2 relativamente ai Contratti e all'art. 3 per quanto riguarda Procedure e Strumenti del Codice.
- 2.2.2. Nel presente Regolamento si intende per:
- a) Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
 - b) Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
 - c) Stazione Appaltante: qualunque soggetto, pubblico o privato, che affida contratti d'appalto di L/S/F e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
 - d) Lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.
 - e) Forniture: beni acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.
 - f) Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.
 - g) Albo: albo dei fornitori di beni e servizi, degli esecutori di lavori pubblici, dei tecnici progettisti e assimilati e dei professionisti, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

Art. 2.3. Responsabile Unico del Progetto e responsabili di fase (Rif. art. 15 e All. I.2 del Codice)

- 2.3.1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 141 co. 3 lett. b) secondo periodo del Codice "L'art. 15 – RUP si applica solo alle Stazioni Appaltanti...che sono amministrazioni aggiudicatrici" per cui TWS SpA, in veste di impresa pubblica non è tenuta ad applicare il predetto art. 15, e all'art. 141 co. 4 lett. b) del Codice "Le imprese pubbliche ...hanno facoltà di adottare propri atti con i quali possono in via preventiva...prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione...", TWS prevede appunto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto siano attribuite mediante apposito atto di nomina dell'Amministratore Delegato a un proprio dipendente, salvo casi in cui all'interno dell'organizzazione non ci siano soggetti dotati di idonee competenze in relazione alla natura e complessità dell'appalto.
- 2.3.2. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa -

Responsabile di funzione.

- 2.3.3. L'art. 15 co. 1 del Codice ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile "di progetto" e non "di procedimento". E' infatti responsabile di una serie di fasi, preordinate alla realizzazione di un progetto o intervento pubblico; fasi per il cui espletamento potrà essere prevista la nomina di "responsabili di fase", a sostegno dell'attività del RUP.
- 2.3.4. I riferimenti al RUP contenuti nel presente Regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Codice.
- 2.3.5. Attività e compiti del RUP sono disciplinati nell'All. I.2 al Codice.
- 2.3.6. l'Amministratore Delegato di TWS, anche per il tramite di atto a contenuto generale, individua uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Progetto, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta.
- 2.3.7. In particolare, potrà essere individuato un Responsabile per la fase della Progettazione, un Responsabile per la fase di affidamento ed un Responsabile per la fase di esecuzione.
- 2.3.8. Un medesimo soggetto può compiere le funzioni di più di una delle tre fasi.

TITOLO. 3. UFFICIO GARE

- 3.1.1. La gestione delle procedure di scelta del contraente e di affidamento, dalla fase di indizione alla stipula del contratto è affidata alla struttura interna denominata Unità Logistica ed Acquisti.
- 3.1.2. Restano affidati alla competenza congiunta dell'Amministratore Delegato e del Presidente gli affidamenti degli incarichi fiduciari e professionali, ed, in particolare, il conferimento del mandato ad avvocati per l'assistenza in giudizio di TWS e/o la stipula di contratti esclusi dall'applicazione del codice degli appalti, quali: sponsorizzazioni, contratti conto terzi, concessioni, affitti, contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale.

TITOLO. 4. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 4.1. Gara fra operatori economici iscritti ad un sistema di qualificazione o ad un albo di fornitori ACEA

- 4.1.1. Nella scelta del contraente, in via prioritaria TWS, al fine della formazione di una short list nell'ambito di una procedura negoziata e purché nel rispetto del principio di rotazione, seleziona i nominativi delle Ditte da invitare tra quelli presenti all'interno del Sistema di Qualificazione istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione), ferma restando, previa autorizzazione da parte di Acea SpA e/o delle società del Gruppo, la alternativa possibilità di attingere il servizio o la fornitura

Pag. 6 a 12

nell'ambito degli accordi quadro stipulati da Acea spa e/o dalle società del Gruppo.

- 4.1.2. Diversamente, per l'estrazione della short list laddove sia operativo un Albo Fornitori di Acea SpA, o di altra Società del Gruppo direttamente interessata alla prestazione, privo di rilevanza comunitaria, si potrà procedere all'espletamento di gara fra le Imprese ad esso iscritte, che saranno individuate applicando, se del caso, il criterio della rotazione.
- 4.1.3. Il sistema di qualificazione istituito da Acea S.p.A, o da altra Società del Gruppo direttamente interessata alla prestazione, è pure utilizzabile da TWS nel caso di indizione di procedure ristrette, riservate alle sole imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.
- 4.1.4. In ogni caso l'elenco delle ditte da invitare ad ogni singola Procedura Selettiva è approvato dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di Affidamento, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, utilizzando criteri di selezione oggettivi quali il sorteggio od altri richiamati nella comunicazione di indizione della procedura negoziata.
- 4.1.5. Nell'ambito delle singole gare potranno essere comunque individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione

Art. 4.2. Albi dei fornitori

- 4.2.1. In alternativa ai modelli di cui all'articolo precedente, TWS si riserva l'istituzione di Albi Fornitori, articolati per categorie d'acquisto riferite ad uno o più Gruppi Merce omogenei in base alla tipologia di attività espletate o prodotti forniti, utilizzabili per l'espletamento delle procedure selettive di cui all'art. 155 del d.lgs. n.36/2023.
- 4.2.2. Gli operatori interessati potranno fare richiesta di iscrizione agli albi seguendo le regole e le modalità di iscrizione che saranno pubblicate o seguendo le apposite indicazioni fornite sull'avviso pubblico.

Art. 4.3. Affidamento diretto

- 4.3.1. Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso nelle ipotesi di cui all'articolo 50 comma 1 e negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre che per gli appalti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023. In tali ipotesi, salve le competenze specifiche riservate all'Amministratore Delegato, l'affidamento diretto è disposto dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento.
- 4.3.2. Nell'affidamento diretto, l'offerta, anche in caso di richiesta di preventivi, dovrà pervenire in forma scritta, senza una particolare formalità, preferibilmente a mezzo di piattaforma elettronica certificata in uso alla TWS, ovvero, in alternativa via pec o via mail.
- 4.3.3. L'affidamento diretto previo eventuale interpello di Operatori Economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. Il RUP può utilizzare più criteri di scelta, anche in parallelo tra loro, ai fini dell'istruttoria finalizzata

Pag. 7 a 12

all'individuazione dell'OE cui affidarsi (es. comprovata esperienza pregressa, comparazione CV, tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, modalità operative, valutazione del mercato e dei soggetti ivi operanti, comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa, etc.)

4.3.4. Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, è necessario assicurare che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.3.5. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'Operatore Economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'Operatore Economico un curriculum a corredo del preventivo;

c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;

d) per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4.3.6. Per lavori di importo inferiore a € 150.000, l'affidamento diretto può avvenire solo ad OE in possesso dei requisiti indicati all'art. 28 dell'All. II.12 del Codice, ovvero:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di affidamento non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di affidamento; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

4.3.7. 4.1. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 28 co. 2 All. II.12 Codice, non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.

Art. 4.4. Procedura negoziata

- 4.4.1. Con connessione con quanto già individuato nell'art. 50 del D.lgs 36/2023, l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando avviene:
- a) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi presenti all'interno del Sistema di Qualificazione e/o Albo istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione), di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - b) previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi presenti all'interno del Sistema di Qualificazione e/o Albo istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione), per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi presenti all'interno del Sistema di Qualificazione e/o Albo istituito da Acea S.p.A. (o da altra Società del Gruppo qualora direttamente interessata alla prestazione), per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 relativa ai settori speciali.
- 4.4.2. La procedura negoziata, laddove non si ricorra alla formazione delle *short list* estratte secondo quanto previsto dagli articoli Art. 1.4 e Art. 1.5 più sopra, o all'affidamento ai sensi dell'art. Art. 1.6 più sopra, deve essere preceduta da apposito avviso pubblicato sul sito di TWS spa, con il quale viene richiesto al mercato dei concorrenti di presentare, entro un termine non inferiore ai dieci giorni, apposita richiesta di essere invitati alla successiva procedura negoziata.
- 4.4.3. I singoli avvisi disciplinano i contenuti obbligatori della richiesta ad essere invitati.
- 4.4.4. Il termine per la presentazione di un'offerta nell'ambito di una procedura negoziata non può essere, di norma, inferiore a 10 giorni dalla ricezione della lettera di invito.
- 4.4.5. La lettera di invito potrà anche prevedere e regolamentare forme di dialogo competitivo ai fini dell'acquisizione della migliore offerta.

Art. 4.5. Procedura aperta

- 4.5.1. Laddove TWS, anche non tenuta, optasse per la "procedura aperta al pubblico", indirà gara secondo le modalità di pubblicazione e pubblicità del successivo art. 15.
- 4.5.2. TWS si riserva di non ammettere la partecipazione di operatori economici costituiti in
- Pag. 9 a 12

raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) nelle procedure ove non siano previsti requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi o economico-finanziari cumulabili, come disciplinato nel dettaglio nei documenti di indizione della singola gara.

Art. 4.6. Accordi quadro (Rif. Art. 59 del Codice)

4.6.1. TWS spa si riserva di affidare gli appalti tramite accordi quadro, ai sensi dell'art. 59, del D.lgs n.36 del 2023.

Art. 4.7. Regole comuni

- 4.7.1. Qualunque sia la procedura seguita secondo quanto disciplinato nel presente Regolamento, con riferimento ai requisiti soggettivi, generali e professionali, a quelli tecnico-organizzativi ed alla capacità economico-finanziari dei concorrenti, trovano applicazione le corrispondenti norme e principi disciplinati dal D.lgs n.36 del 2023, al pari di quelle riguardanti gli operatori economici ammessi a partecipare, nelle forme consentite dall'Ordinamento.
- 4.7.2. Costituiscono principi guida l'ammissione dell'istituto dell'avvalimento, nel rispetto delle modalità previste all'art. 104 del Codice, ed il ricorso al c.d. soccorso istruttorio, laddove ammesso ai sensi dell'art 101 del D.Lgs 36/2023 e nei limiti previsti dalla Legge.
- 4.7.3. La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara
- 4.7.4. All'esecutore del contratto sarà richiesta la garanzia definitiva esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

TITOLO. 5. ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 5.1. Valutazione delle offerte - piattaforma elettronica certificata

5.1.1. Ogni procedura di selezione (eccetto per l'affidamento diretto) sarà dichiarata aperta dal Seggio o eventualmente direttamente dalla Commissione giudicatrice nominata, che si terrà in seduta riservata, in ragione che la piattaforma elettronica utilizzata da TWS assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Art. 5.2. Seggio di gara e Commissione giudicatrice

Pag. 10 a 12

- 5.2.1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara:
- 5.2.2. Laddove il criterio di aggiudicazione previsto per la singola procedura sia quello del minor prezzo, la fase della gara conducente all'aggiudicazione è rimessa ad un Seggio di gara formato dal Responsabile Unico del Progetto che, in seduta riservata, può essere assistito da un dipendente della struttura, anche in qualità di testimone.
- 5.2.3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura è gestita da una commissione giudicatrice, formata da tre componenti, preferibilmente selezionati fra i dipendenti interni a TWS spa, oppure anche ad altre Società del Gruppo Acea, operando, TWS, come impresa controllata da Acea, nei settori speciali in qualità di impresa pubblica.
- 5.2.4. Le medesime regole sono altresì applicabili alle eventuali nomine delle commissioni preposte alla verifica delle offerte anormalmente basse.
- 5.2.5. In ogni caso il Seggio di Gara, oppure la Commissione giudicatrice a seconda che si tratti di procedura da aggiudicare con il criterio del minor prezzo oppure con l'offerta economicamente più vantaggiosa, applica le modalità di aggiudicazione ed i criteri di valutazione che devono essere previsti nella lettera di invito o nell'avviso di gara.
- 5.2.6. L'organo competente, individuato tenuto conto della regolamentazione interna della società:
- prende atto dei risultati di gara e predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
 - l'aggiudicazione esamina la proposta, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace."

Art. 5.3. Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

- 5.3.1. Nelle procedure di affidamento indette da TWS in applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo per la partecipazione, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.Lgs 36/2023.

Art. 5.4. Criteri di selezione delle offerte e valutazione delle offerte anormalmente basse

- 5.4.1. Le offerte saranno selezionate in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, appropriatamente individuato in base alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto.
- 5.4.2. TWS potrà utilizzare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di

Pag. 11 a 12

lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie pro tempore vigenti, eccezion fatta per le fattispecie previste all'art 108, comma 2 del D.Lgs 36/2023, in presenza delle quali l'aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Salvo esplicito richiamo nell'avviso di indizione della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 54 del Codice non trovano applicazione con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria pro tempore vigente.

- 5.4.3. Nella fattispecie di cui sopra TWS si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

TITOLO. 6. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.1. Codice etico

- 6.1.1. TWS S.p.A. disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il Codice Etico adottato dal Gruppo Acea, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare detto codice.

Art. 6.2. Forme di Pubblicità

- 6.2.1. In concordanza con l'operatività delle disposizioni su digitalizzazione, trasparenza e pubblicità, accesso agli atti, di cui alla Parte II del Codice, gli atti relativi alle procedure sono pubblicati sulla piattaforma informatica certificata in uso a TWS SpA.
- 6.2.2. Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del committente (<http://www.twsacea.com/>). Tutte le procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno visualizzabili nel medesimo sito.
- 6.2.3. Si precisa che, nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta al pubblico, la visualizzazione dei risultati sarà riservata ai soli operatori economici invitati
- 6.2.4. TWS spa si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

L'Amministratore Delegato

F.to XXXXXXXXXXXX

Pag. 12 a 12